

ANALISI

Istituto efficace se nasce in tempi non «sospetti»

di Emanuele Lucchini Guastalla

Il fondo patrimoniale sembra essere tornato a diffondersi, probabilmente anche per effetto della crisi economica. Rispetto ad altre forme di protezione del patrimonio che hanno recentemente avuto larga diffusione - come il trust o i vincoli di destinazione contemplati dall'articolo 2645-ter del Codice civile - il fondo patrimoniale incontra però maggiori limiti. Da un lato, infatti, può essere utilizzato solo se la famiglia è di tipo "tradizionale", restando dunque precluso il ricorso al coniuge rimasto vedovo o alle coppie solo conviventi (non importa se con o senza prole). Dall'altro lato non tutti i beni possono essere destinati a un fondo patrimoniale, perché la legge lo limita ai beni immobili, i beni mobili registrati e i titoli di credito.

La propria famiglia un futuro dignitoso anche in presenza di eventi negativi che possano ridurre il patrimonio, è che il fondo patrimoniale va costituito in tempi non sospetti, e cioè con largo anticipo rispetto al prospettarsi di eventuali iniziative di terzi che possano essere perturbanti dal punto di vista patrimoniale.

Il fondo patrimoniale è, infatti, un atto "debole", poiché concordemente qualificato come atto a titolo gratuito. Va da sé, quindi, che se il fondo patrimoniale è costituito nell'imminenza di un sequestro o di un'azione esecutiva, i creditori riusciranno a esercitare con relativa facilità l'azione revocatoria ordinaria, riuscendo così ad aggredire i beni come se il fondo non fosse mai stato costituito.

Decide il calendario Gli strumenti avviati nell'imminenza di un'azione esecutiva possono essere revocati con facilità

Anche in caso di fallimento il fondo patrimoniale soggiace all'inefficacia di diritto contemplata dall'articolo 64 della legge fallimentare, perché è estremamente difficile (se non impossibile) invocare l'esenzione rappresentata dall'aver adempiuto un dovere morale. La costituzione del fondo patrimoniale, infatti, pur potendo al limite configurarsi come adempimento in senso lato degli obblighi contributivi che gravano sui coniugi, non può essere di per sé ricompresa nella categoria degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale né, a maggior ragione, di un dovere giuridico; di conseguenza, se il fondo patrimoniale è stato costituito dal fallito nei due anni prima della dichiarazione di fallimento, non si rivelerà idoneo a offrire nessuna forma di protezione alla famiglia.

Ordinario di diritto privato Università Bocconi

Una volta che il fondo patrimoniale sia stato costituito, i beni che ne fanno parte risultano destinati ai bisogni della famiglia e divengono relativamente inespugnabili: ciò significa che i creditori potranno aggredire esecutivamente i beni del fondo solo se il relativo debito è stato contratto per far fronte ai bisogni della famiglia, intesa - è bene ricordarlo - come famiglia nucleare e non "allargata". La giurisprudenza tende a interpretare il concetto di «bisogni della famiglia» in senso piuttosto ampio, ricomprendendo dunque non solo le spese necessarie a soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare, ma anche quelle affrontate per più ampie e varie esigenze che si rivelino socialmente apprezzabili e che appaiono dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, comprese quelle affrontate per il potenziamento delle capacità lavorative. Rimangono, dunque, esclusi dal concetto di soddisfacimento dei bisogni della famiglia solo i debiti che siano stati contratti per esigenze voluttuarie o per perseguire finalità prettamente speculative. Un aspetto da non trascurare, se si vuole raggiungere lo scopo di creare un'efficace protezione con il fine di assicurare al

rota distrattiva (articolo 216 della legge fallimentare), di dichiarazione fraudolenta (di cui alla legge 74/2000). Di conseguenza i professionisti di supporto, che a vario titolo o con diverso grado di coinvolgimento prendano parte al disegno di spolliazione del patrimonio del debitore, potrebbero incorrere in responsabilità penale, oltre che deontologica, qualora conoscano le finalità distrattive del cliente, siano informati sulla pendenza o imminenza di un procedimento giudiziario e prestino al cliente un supporto professionalmente qualificato,

necessario e rilevante al raggiungimento dello scopo. In questo caso pur mancando, ancora una volta, norme "dedicate", quei professionisti che collaborino per simili scopi di spolliazione, consoci delle finalità elusive del cliente e del fatto che l'attività giuridica svolta è destinata a violare le legittime pretese dell'ordinamento giudiziario, dell'erario e dei creditori, potrebbero essere perseguibili per concorso nel reato proprio compiuto dal cliente o addirittura per favoreggiamento.

Partner, DLA Piper Studio legale

azienda ospedaliera san camillo forlanini P.zza C. Forlanini, 1 - 00151 Roma Tel. 06/5552580 - 55552588 Fax 06/5552603

ESTRATTO BANDO DI GARA Questa Azienda ha indetto con deliberazione n. 1599 del 15/07/09 una gara a procedura aperta per la fornitura di Sistemi macchina reattivi per Emogas-analisi per le necessità dell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per un fabbisogno di mesi 24 ed un importo totale presunto di Euro 514.000,00 + IVA. La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. n. 83 del D.L.vo n. 163/06. Le offerte economiche e la documentazione amministrativa, redatte in conformità a quanto previsto nel bando integrale di gara, dovranno pervenire all'Azienda - Ufficio Protocollo Generale, P.zza C. Forlanini, 1 00151 Roma entro e non oltre le ore 12,00 del 01/09/09, pena l'esclusione. Il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet http://www.regione.lazio.it, www.servizioclientipubblici.it e sul sito internet dell'Azienda http://www.scamillioforlanini.rm.it/bandi. A quest'ultimo indirizzo verranno rese note le comunicazioni inerenti la presente gara; eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 20/08/09. Numero gara: 427540. Codice CIG: 0350813C08 Data invio G.U.C.E.: 23/07/09. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Luigi Macchitella

SORGENTE che il valore unitario delle quote del Fondo Immobiliare Chiuso "Michelangelo" al 30/06/09 è pari a: € 183.118,261

anm azienda napoletana mobilità ESTRATTO BANDO DI GARA L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. indice gara europea mediante procedura aperta, per 24 mesi, per la fornitura delle seguenti tipologie di lubrificanti per veicoli aziendali. La gara è suddivisa in due lotti, per un importo complessivo massimo di spesa di 682.000,00 euro oltre IVA. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14,00 del giorno 17/10/09. Il bando integrale e la documentazione per partecipare alla gara è disponibile sul sito www.anm.it. Per informazioni: Unità Gara e Appalti: tel. 081-7632104 - fax 081-7632105. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing. Renato Muratore questo avviso è sul sito: http://webssystem.80622core.com/legale/default.htm

Teanet S.r.l. Direzione soggetta all'attività di sorveglianza e coordinamento di Te S.p.A. Via Taliercio n.3 - 46100 Mantova 0376/412180/412181 fax 0376/412199

Azienda Ospedaliera Sant'Anna Via Napoleone, 60 - 22100 - Como PROCEDURA APERTA Fornitura quinquennale di medicazioni avanzate, emo-statiche, in garza di cotone idrofilo e tnt - 28 lotti

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ESTRATTO DI BANDO DI GARA È indetta Procedura Aperta per la fornitura di "dispositivi per cardiologia: valvole stent e sistemi per rimozione di elettrocateteri cardiaci" per un periodo di 48 mesi (con opzione di ulteriori 48 mesi). Importo complessivo presunto di € 18.816.048,00 (I.V.A. esclusa) per 48 mesi più € 18.816.048,00 (I.V.A. esclusa) in caso di opzione per ulteriori 48 mesi.

COMUNE DI SIENA Direzione Gare e Appalti Ufficio Economato Estratto Bando di gara CIG: 0344963079 Affidamento del servizio di distribuzione pasti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali - anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. Procedura aperta. Importo € 1.114.860,00 oltre IVA e oltre oneri della sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Presentazione offerte: ore 12,00 del 03/09/2009 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura gara: 03/09/2009 ore 15,00. Data spedizione avvisi alla GIUE: 17/07/2009. Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Ufficio Istruzione tel. 0577/292479. R.P. Dott.ssa Letizia Meoni. Siena, 29/07/2009 (f.to) Il Responsabile Rag. Luciano Salvini

COMUNE DI FIUGGI Provincia di Frosinone Si comunica che sono state indette le seguenti "Gare d'Appalto" a procedura aperta per i servizi: Assistenza Specialistica Scolastica anni 2009-2012 importo a base d'asta 315.900,00; Servizio di Refezione Scolastica anni 2009-2012 importo a base d'asta 916.500,00; Gestione Aree Bleu e Bagni Pubblici per anni "4" importo a base d'asta 160.000,00. Ulteriori delucidazioni sul sito internet www.comune.fiuggi.fr.it

COMUNE DI ASTI Piazza S. Secondo 1 Tel. 0141/399392 NOTIZIA DI APPALTO È indetta pubblica gara per affidamento del servizio di viabilità invernale relativo alle operazioni spartine e di trattamento antighiaccio nella zona urbana ed extra urbana per il periodo 2009/2012. Il bando di gara è visionabile all'Albo Pretorio comunale e sul sito www.comune.asti.it. Asti, 20/7/09 IL DIRIGENTE SETTORE APPALTI Dott. Giovanni Monticone

COMUNE DI RACALMUTO U.R.E.G.A. DI AGRIGENTO RISULTANZA GARA PROVVISORIA PER PUBBLICO INCANTO Si rende noto che in data 02/04/2009 sono stati appaltati, ai sensi della legge 109/94 nel "testo coordinato", i lavori di costruzione di n. 20 alloggi L. 1/252. 1° Stralco esecutivo funzionale (10 alloggi)". È risultata aggiudicataria l'Impresa M.G.G. Costruzioni S.r.l. da Mislimeri (PA) con il ribasso offerto del 7,3152% sull'importo a base d'asta. Imprese partecipanti n. 262 - Imprese escluse n. 48. IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - LL.PP. Ing. Francesco Puma

Beni della famiglia sotto chiave

La crisi moltiplica la creazione di vincoli legali per proteggersi dai creditori



Il nucleo. Le condizioni

Al via anche senza figli

Molte incertezze nella gestione dei fondi patrimoniali riguardano ruolo e presenza dei figli. Ci si chiede, in particolare, se l'istituzione del fondo presupponga la presenza di figli, specie se minorenni; se il fondo cessi con il raggiungimento della maggiore età da parte maggiorenni né minorenni): per istituire il fondo è sufficiente la sussistenza di un matrimonio, e quindi la sola presenza di due coniugi. Non importa dunque nulla, sotto il profilo della istituzione del fondo, se si tratti di coniugi con o senza figli, oppure di coniugi che abbiano figli solo in un momento successivo; allo stesso modo, ovviamente, è irrilevante che i figli minorenni passino poi alla maggiore età. La presenza di figli minorenni diventa invece rilevante sotto due altri diversi aspetti: a) se il fondo cessa (ad esempio, per morte di uno dei coniugi) e, all'atto della cessazione del fondo, siano esistenti figli minorenni, l'effetto estintivo viene procrastinato fino al giorno in cui il più giovane dei figli non raggiunge la maggiore età (articolo 171 del Codice civile). In altri termini, il legislatore ha disposto una "finezion" per tutelare i famigliari più deboli, allungando l'effetto protettivo del fondo patrimoniale fino al diciottesimo anno d'età del più piccolo dei figli della coppia di coniugi che aveva istituito il fondo patrimoniale; b) se si tratta di alienare i beni vincolati in un fondo patrimoniale, la presenza di figli minorenni impone, sempre a fini protettivi, che la vendita sia autorizzata dal giudice tutelare (articolo 169 del Codice civile). Sotto quest'ultimo profilo va peraltro sottolineato che la legge consente la predisposizione, nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, di una clausola per disattivare la necessità dell'autorizzazione giudiziale. Di conseguenza, nella pratica professionale, si approfitta di questa opportunità nella quasi totalità dei casi. Sempre sul tema dell'alienabilità dei beni vincolati in fondo patrimoniale, va detto più in generale che l'immissio-

La tutela può riguardare immobili, auto, imbarcazioni e azioni - Necessario un matrimonio in atto

Angelo Busani La crisi economica sta moltiplicando i debiti contratti per ragioni imprenditoriali o professionali che restano insoluti, con la conseguenza che i creditori tentano di soddisfare le loro pretese sui beni personali del loro debitore. Allo stesso modo aumentano le richieste di consulenza su come ripartire i beni personali da possibili azioni esecutive dei creditori. Il fondo patrimoniale è una delle più elementari forme di protezione del patrimonio personale: si tratta di un vincolo che, con un atto notarile, viene impresso sopra determinati beni, affinché essi siano destinati «a far fronte ai bisogni della famiglia» (articolo 169 del Codice civile): si può trattare di bisogni economici (si pensi al vincolo di un bene fruttifero), di bisogni abitativi, di bisogni di svago, come nel caso del fondo patrimoniale.

La giurisprudenza

Cass., sez. III, 07-10-2008, n. 24757 L'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore che agisca con l'azione revocatoria.

Cass., sez. III, 07-07-2007, n. 15310 Quanto all'azione revocatoria verso un fondo patrimoniale, a determinare l'eventuale danno è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scienza del danno) ovvero la previsione di un mero danno potenziale

Cass., sez. I, 08-09-2004, n. 18065 La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi

Cass., sez. I, 05-06-2003, n. 8991 I beni vincolati in fondo patrimoniale non sono esecutibili per il soddisfacimento di obbligazioni risarcitorie derivanti dal compimento di un fatto illecito

T. Catania, 02-05-2008 La costituzione del fondo patrimoniale determina l'impignorabilità dei beni che ne fanno parte, se il creditore abbia conoscenza che l'obbligazione era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Il meccanismo Chi può attivare il fondo patrimoniale e con quali beni



Il nucleo. Le condizioni

Al via anche senza figli

Molte incertezze nella gestione dei fondi patrimoniali riguardano ruolo e presenza dei figli. Ci si chiede, in particolare, se l'istituzione del fondo presupponga la presenza di figli, specie se minorenni; se il fondo cessi con il raggiungimento della maggiore età da parte maggiorenni né minorenni): per istituire il fondo è sufficiente la sussistenza di un matrimonio, e quindi la sola presenza di due coniugi. Non importa dunque nulla, sotto il profilo della istituzione del fondo, se si tratti di coniugi con o senza figli, oppure di coniugi che abbiano figli solo in un momento successivo; allo stesso modo, ovviamente, è irrilevante che i figli minorenni passino poi alla maggiore età. La presenza di figli minorenni diventa invece rilevante sotto due altri diversi aspetti: a) se il fondo cessa (ad esempio, per morte di uno dei coniugi) e, all'atto della cessazione del fondo, siano esistenti figli minorenni, l'effetto estintivo viene procrastinato fino al giorno in cui il più giovane dei figli non raggiunge la maggiore età (articolo 171 del Codice civile). In altri termini, il legislatore ha disposto una "finezion" per tutelare i famigliari più deboli, allungando l'effetto protettivo del fondo patrimoniale fino al diciottesimo anno d'età del più piccolo dei figli della coppia di coniugi che aveva istituito il fondo patrimoniale; b) se si tratta di alienare i beni vincolati in un fondo patrimoniale, la presenza di figli minorenni impone, sempre a fini protettivi, che la vendita sia autorizzata dal giudice tutelare (articolo 169 del Codice civile). Sotto quest'ultimo profilo va peraltro sottolineato che la legge consente la predisposizione, nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, di una clausola per disattivare la necessità dell'autorizzazione giudiziale. Di conseguenza, nella pratica professionale, si approfitta di questa opportunità nella quasi totalità dei casi. Sempre sul tema dell'alienabilità dei beni vincolati in fondo patrimoniale, va detto più in generale che l'immissio-

La tutela può riguardare immobili, auto, imbarcazioni e azioni - Necessario un matrimonio in atto

Angelo Busani La crisi economica sta moltiplicando i debiti contratti per ragioni imprenditoriali o professionali che restano insoluti, con la conseguenza che i creditori tentano di soddisfare le loro pretese sui beni personali del loro debitore. Allo stesso modo aumentano le richieste di consulenza su come ripartire i beni personali da possibili azioni esecutive dei creditori. Il fondo patrimoniale è una delle più elementari forme di protezione del patrimonio personale: si tratta di un vincolo che, con un atto notarile, viene impresso sopra determinati beni, affinché essi siano destinati «a far fronte ai bisogni della famiglia» (articolo 169 del Codice civile): si può trattare di bisogni economici (si pensi al vincolo di un bene fruttifero), di bisogni abitativi, di bisogni di svago, come nel caso del fondo patrimoniale.

La giurisprudenza

Cass., sez. III, 07-10-2008, n. 24757 L'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore che agisca con l'azione revocatoria.

Cass., sez. III, 07-07-2007, n. 15310 Quanto all'azione revocatoria verso un fondo patrimoniale, a determinare l'eventuale danno è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scienza del danno) ovvero la previsione di un mero danno potenziale

Cass., sez. I, 08-09-2004, n. 18065 La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi

Cass., sez. I, 05-06-2003, n. 8991 I beni vincolati in fondo patrimoniale non sono esecutibili per il soddisfacimento di obbligazioni risarcitorie derivanti dal compimento di un fatto illecito

T. Catania, 02-05-2008 La costituzione del fondo patrimoniale determina l'impignorabilità dei beni che ne fanno parte, se il creditore abbia conoscenza che l'obbligazione era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia